

INTEGRATA E MODIFICATA CON LE DELIBERAZIONI 252/2017/R/COM, 81/2018/R/COM, 312/2018/R/COM, 587/2018/R/COM, 54/2020/R/COM, 429/2020/R/COM E 277/2021/R/COM

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016
810/2016/R/COM**

AVVIO DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D.L. 189/2016 E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2016

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e, in particolare, l’articolo 61;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituisce l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio idrico integrato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il servizio idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016” (di seguito: d.l. 189/16), come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294 (di seguito: legge 229/2016);
- il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” (di seguito: d.l. 205/16), successivamente abrogato e ricompreso nel d.l. 189/16;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” (di seguito: dPCM 24 agosto 2016) e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 (di seguito: l’integrazione al dPCM 24 agosto 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 come successivamente modificato e integrato dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (di seguito: deliberazione del CdM 25 agosto 2016);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (di seguito: deliberazione del CdM 27 ottobre 2016);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” (di seguito: deliberazione del CdM 31 ottobre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137 del 2002 (di seguito: deliberazione 137/02), come successivamente modificata e integrata;
- Il Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas;
- Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” (di seguito: TIQV);
- Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, ed il relativo Allegato B, come di seguito integrati e modificati (di seguito: disciplina del sistema indennitario);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10) e il relativo Allegato 3, come di seguito integrati e modificati;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIMG) recante “Testo integrato morosità gas”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIMR) recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed il relativo Allegato A (di seguito TIT 2012-2015), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 153/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, ed il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG) recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 529/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 529/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 367/2014/R/gas);
- la Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG)”, approvata con deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2016);
- la deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIMOE) recante “Testo integrato morosità elettrica”;
- il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, approvato con deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: codice di rete elettrico);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUF) recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE) recante “Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME) e Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, ed il relativo Allegato A, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2016, 100/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC) recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”;
- la deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIF), recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”;

- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione: 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 638/2016/R/idr, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, ai fini di equità sugli altri utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 (di seguito: deliberazione 726/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 775/2016/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, efficace dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/gas (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 15 luglio 2013, 4/2013, come successivamente modificata e integrata;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIUC 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 29 giugno 2016, 17/2016;
- la comunicazione dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata avente ad oggetto “Sospensione pagamenti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 e 25 agosto 2016 e successivi” del 19 settembre 2016, prot. Autorità 25830;
- la comunicazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 5 Marche Sud - Ascoli Piceno inviata in data 28 settembre 2016, prot. Autorità 27033;
- la comunicazione dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro – Macerata avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di servizi idrici, in relazione al terremoto del Centro Italia del 26 ottobre 2016 e successivi”

del 28 novembre 2016, prot. Autorità 35147 (di seguito: comunicazione del 28 novembre 2016);

- la nota congiunta delle imprese ASSM S.p.a., ASSEM S.p.a. e del Comune di Ussita avente ad oggetto “Richiesta di adozione di apposite politiche di regolazione della tariffa di riferimento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” inviata in data 12 dicembre 2016, prot. Autorità 36741 (di seguito: comunicazione del 12 dicembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con d.P.C.M. 24 agosto 2016 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il 24 agosto 2016 (di seguito: eventi sismici del 24 agosto 2016);
- con l’integrazione al d.P.C.M. 24 agosto 2016 gli effetti del suddetto provvedimento sono stati estesi anche ai territori delle province di Fermo e Macerata;
- con propria deliberazione 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dei menzionati eventi sismici;
- l’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1 settembre 2016 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, dovuti dalle persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila, riportati nell’elenco di cui allegato 1 al medesimo decreto;
- con il d.l. 189/16, successivamente convertito con legge 229/2016, sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nella giornata del 26 ottobre 2016 si sono verificati ulteriori forti scosse di terremoto (di seguito: eventi sismici del 26 ottobre 2016) che hanno interessato in gran parte territori e popolazioni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria precedentemente colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
- poiché i predetti eventi hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità conseguente al sisma del 24 agosto 2016, con deliberazione 27 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri ha previsto l’estensione dello stato di emergenza dichiarato con propria delibera del 25 agosto 2016;
- nella giornata del 30 ottobre 2016 e successive si sono verificate ulteriori forti scosse sismiche che hanno di nuovo interessato ampie zone dell’Italia centrale, in parte corrispondenti a quelle già colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, interessando le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- con deliberazione 31 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha nuovamente previsto l'estensione dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016;
- il sopracitato d.l. 189/2016 come convertito dalla legge 229/2016, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, ha esteso le disposizioni previste dal decreto 189/16, tra i quali la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni come indicati nell'allegato 2 alla sopradetta legge di conversione, a decorrere dal 26 ottobre 2016;
- l'articolo 48, comma 2, della legge in parola prevede che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge;
- il medesimo comma prevede altresì che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- le misure di cui ai precedenti alinea si applicano alle utenze del servizio idrico integrato, comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone (di seguito: SII) e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, ricomprese nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del d.l. 189/16 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/2000), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge in parola prevede inoltre che le disposizioni del decreto medesimo possano applicarsi *“in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il*

nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata”.

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con propria spontanea deliberazione 474/2016/R/com l’Autorità, analogamente a quanto disposto per le popolazioni colpite dai precedenti eventi sismici, ha:
 - adottato un primo provvedimento d’urgenza a favore delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici prevedendo, in particolare, la sospensione a partire dal 24 agosto 2016 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e del SII, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come successivamente individuati dai provvedimenti delle autorità competenti;
 - rimandato ad un successivo provvedimento l’eventuale introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria, fatte salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con le disposizioni della medesima deliberazione 474/2016/R/com, adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati;
- con la sopradetta deliberazione l’Autorità ha altresì previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dai suddetti eventi sismici;
- in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016, con propria spontanea deliberazione 618/2016/R/com l’Autorità ha previsto l’adozione di disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici, analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 474/2016/R/com per gli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- al fine di tener conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, con deliberazione 619/2016/R/com l’Autorità ha integrato quanto già disposto con la deliberazione 618/2016/R/com, prevedendo che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle fatture relative al SII, prevista dalla suddetta deliberazione 618/2016/R/com, trovi applicazione anche con riferimento alle popolazioni colpite dagli eventi sismici successivi al 26 ottobre 2016, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti;
- con la deliberazione 726/2016/R/com sono state adottate disposizioni urgenti al fine di sospendere gli effetti della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus elettrico e gas, l’invio di comunicazioni circa

l'emissione dei bonifici domiciliati e l'accettazione delle domande di riemissione dei medesimi bonifici.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, ultimo periodo, prevede che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- sono già state istituite apposite componenti tariffarie a copertura di meccanismi perequativi e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) è il soggetto che gestisce la raccolta e l'erogazione dei gettiti delle suddette componenti;
- l'articolo 2 del d.P.C.M. 20 luglio 2012 - specificando le funzioni trasferite *ex lege* all'Autorità ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11 - enuclea, tra le finalità che la medesima deve perseguire, la “*tutela dei diritti e degli interessi degli utenti*”, nonché la garanzia che la “*gestione dei servizi idrici [avvenga] in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 474/2016/R/com, alcuni soggetti ed operatori, interessati dagli eventi sismici, hanno segnalato all'Autorità di aver proceduto in autonomia alla sospensione delle fatturazioni relativamente alle forniture di energia elettrica, gas e del SII.
- *Con riferimento al SII, in particolare:*
 - nell'ambito di tali iniziative, e in conformità a quanto disposto dalla richiamata deliberazione 474/2016/R/com, che fa salve le iniziative volontarie eventualmente adottate a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici sopra richiamati, alcuni Enti di governo dell'ambito, per quanto di propria competenza, hanno autorizzato:
 - i gestori del SII operanti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici ricompresi nel territorio dell'Ambito Marche Centro Macerata a sospendere, limitatamente ai nuclei familiari che a seguito degli eventi sismici risultassero destinatari di provvedimenti di sgombero per inagibilità parziale o totale della propria abitazione:
 - ✓ il pagamento delle fatture emesse o da emettere per le “*utenze giudicate inagibili*”;
 - ✓ i costi per la disattivazione della fornitura delle utenze giudicate inagibili nonché i corrispettivi richiesti per l'attivazione della fornitura presso una nuova utenza;
 - i gestori del SII operanti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici ricompresi nel territorio dell'Ambito Marche Sud - Ascoli Piceno a:

- ✓ adottare tutte le misure stabilite dal governo e dall’Autorità nei confronti delle utenze danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, estendendo l’applicabilità di tale previsione anche alle “*utenze site in Comuni diversi da quelli elencati a condizione che l’inagibilità sia certificata*”;
 - ✓ sospendere i termini di pagamento delle fatture a favore degli utenti del Comune di Amandola, inizialmente non ricompreso nell’elenco dei Comuni di cui al decreto ministeriale 1 settembre 2016, a far data dai provvedimenti adottati dal governo;
 - ✓ comunicare periodicamente all’Ente di governo dell’ambito l’elenco delle utenze cui siano state applicate le misure e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti, indicando per quelle site in Comuni diversi da quelli elencati il provvedimento di inagibilità;
 - ✓ esigere i pagamenti a partire dal 20 dicembre 2016, “*salvo diverse superiori indicazioni*”;
- in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016 e successivi, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, con comunicazione del 28 novembre 2016, ha segnalato all’Autorità rilevanti criticità emerse a seguito della sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com per i gestori del SII operanti nelle zone colpite dal sisma;
 - dalle prime stime fornite dai suddetti operatori si evince che la menzionata sospensione ha effetti rilevanti in termini di mancato ricavo in quanto, data la dimensione estremamente ridotta delle gestioni del SII e l’elevata concentrazione delle utenze nelle aree terremotate, per alcuni soggetti, detto mancato ricavo costituisce una percentuale critica dell’intero fatturato tale da mettere a rischio l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
 - successivamente, con comunicazione del 12 dicembre 2016 inviata all’Autorità, i gestori ASSEM S.p.a., ASSM S.p.a. e il Comune di Ussita, tutti operanti nel territorio dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2016, hanno segnalato all’Autorità la necessità di attivare strumenti di perequazione su scala nazionale, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, evidenziando, in particolare, come le principali criticità prodotte dal sisma siano riconducibili a:
 - la necessità di effettuare ingenti investimenti per il ripristino della funzionalità delle opere compromesse dal terremoto;
 - l’elevata riduzione dei consumi nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici, a causa della disattivazione in alcuni casi pressochè totale delle forniture.
 - *Con riferimento specifico ai settori dell’energia elettrica e del gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate:*
 - alcuni operatori, tra i vari aspetti, hanno:

- segnalato la necessità di chiarire se debbano essere sospesi, a beneficio dei clienti anche i costi di attivazione, riattivazione, disattivazione oltre che dei contributi di allacciamento nei rapporti tra venditori e clienti finali;
 - avanzato una richiesta di proroga delle scadenze relative alle raccolte dati - a titolo esemplificativo e non esaustivo: raccolta dati RAB, *unbundling*, raccolta dati per monitoraggio di cui al TIMR (compreso il monitoraggio per le fatture di chiusura) e quelle previste dal TIBEG;
 - avanzato richiesta di sospensione delle tempistiche delle prestazioni di qualità commerciale di cui al TIQE e alla RQDG, della disciplina in materia di indennizzi automatici previsti dal codice di rete elettrico nonché dal TIMOE e dal TIMG;
 - richiesto, con riferimento alla disciplina del sistema indennitario, chiarimenti circa la possibilità di sospendere la fatturazione dalle imprese distributrici agli esercenti la vendita entranti dei corrispettivi C^{MOR} relativi alle forniture cui si applica la sospensione dei termini di pagamento, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016;
 - segnalato che, a seguito dell'evento sismico e della conseguente chiusura di punti di consegna di impianti di distribuzione interconnessi con la rete di trasporto e di punti di riconsegna a clienti finali, le capacità conferite sulla rete di trasporto nel periodo di un anno termico risultano sovradimensionate rispetto alle capacità dei punti di riconsegna attivi a valle;
 - evidenziato la mancata previsione di misure, di tipo economico-finanziario, tese a mitigare gli effetti negativi verificatisi a carico delle società di vendita che operano sui territori impattati.
- *Per i settori dell'energia elettrica e del gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e per il SII:*
 - gli operatori hanno altresì richiesto chiarimenti sulla possibilità di procedere (o meno) a richiedere la sospensione della fornitura per situazioni di morosità relative a periodi precedenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei Comuni colpiti dai medesimi eventi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- *Con riferimento specifico al SII:*
 - l'RQSII ha definito livelli specifici e generali di qualità contrattuale del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e ha posto in capo ai gestori l'obbligo di rispettare standard specifici e generali di qualità contrattuale dei servizi medesimi, determinando altresì le modalità di registrazione e comunicazione all'Autorità delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti finali;
 - gli obblighi in materia di qualità contrattuale disposti dal RQSII decorrono a far data dal 1 luglio 2016;

- il TIMSII ha introdotto disposizioni specifiche in materia di misura d'utenza del SII, individuando altresì le responsabilità a carico dei soggetti gestori;
 - il TIMSII ha previsto, in particolare, obblighi che includono la previsione di un determinato numero di tentativi di lettura dei misuratori da effettuare in funzione del consumo annuo attribuito all'utente e di registrazione delle attività e di elementi informativi significativi, al fine del monitoraggio da parte dell'Autorità dell'erogazione del servizio di misura e della successiva introduzione di standard specifici di qualità e dei relativi indennizzi all'utenza; tali obblighi concernono, in particolare, la produzione e la custodia del dato di consumo da utilizzarsi nell'attività di fatturazione e in altri processi gestionali; i primi obblighi in materia di misura d'utenza che entrano in vigore, decorrono dal 1 luglio 2016;
 - il comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/com ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituita la componente tariffaria UII per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
- *Con riferimento specifico ai settori elettrico e del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate:*
 - la regolazione vigente prevede a carico del distributore e del venditore livelli generali e specifici di qualità commerciale, questi ultimi presidiati da indennizzi automatici; a sua volta, la regolazione contenuta nel codice di rete elettrico prevede a carico degli operatori, ed in particolare dei distributori cui compete l'attività di misura dei punti di prelievo, appositi indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto degli standard previsti nel predetto codice (per quel che attiene alle tempistiche di rilevazione e messa a disposizione del dato e alla qualità del dato stesso); altri indennizzi automatici, a carico dell'esercente la vendita e dell'impresa di distribuzione, sono previsti dalla regolazione in materia di morosità del cliente finale (TIMOE e TIMG), in materia di fatturazione (TIF); infine, indennizzi automatici sono previsti dal TIVG;
 - la Parte II del TIQE e la Sezione III della RQDG disciplinano le prestazioni di qualità commerciale richieste alle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale dagli utenti e dai clienti finali, anche tramite le società di vendita;
 - la deliberazione 40/2014/R/gas, relativa all'adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento), definisce gli obblighi di accertamento documentale, da parte del soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas e di trasporto del gas naturale, degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, il cui esito positivo è condizione necessaria per procedere alla fornitura;
 - con l'adozione della deliberazione 40/2014/R/gas, l'Allegato E inerente all'attivazione e alla riattivazione della fornitura senza accertamento

documentale non è stato ripreso, e ne è stato prospettato il richiamo ed utilizzo “solamente in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici (ad esempio quelli riguardanti le agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici), al fine di prevenirne un uso improprio”;

- stante l’attuale situazione di emergenza nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, risulta ancora oggi potenzialmente problematica la possibilità per i clienti finali siti nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 alla legge 229/2016, ovvero per i clienti finali siti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, di adempiere in tempi rapidi a tutti gli obblighi previsti dal menzionato regolamento;
- i commi 4.1 del TIT e 9.1 del TIME prevedono che ai fini dell’aggiornamento tariffario annuale delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, in ciascun anno t , a partire dall’anno 2016, ciascuna impresa distributrice comunichi all’Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici;
- i commi 4.3 del TIT e 9.3 del TIME prevedono che la mancata comunicazione dei dati di cui al precedente alinea, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dei suddetti dati, comportino la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell’aggiornamento tariffario annuale per l’anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
- l’articolo 6, comma 2, del TIT prevede che le richieste di rettifiche di dati patrimoniali siano accettate:
 - a) qualora comportino vantaggi per i clienti finali, con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - b) qualora comportino vantaggi per il gestore di rete, con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- il comma 6.3 del TIT prevede che le richieste di rettifica comportino l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa che richiede la rettifica pari all’1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo pari a 1.000 (mille) euro;
- il 7 novembre 2016 è stato chiuso il SISTEMA RAB per l’acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per l’anno 2017;
- il comma 32.6, lettera c), del TIT 2012-2015 prevede che l’erogazione dei saldi di perequazione a conguaglio relativi all’anno 2015, sia completata entro il 31 dicembre 2016;
- il comma 32.8, lettera a), del TIT 2012-2015 prevede che ciascuna impresa versi i saldi di perequazione alla Cassa entro 15 giorni dalla data di comunicazione del saldo da parte della Cassa medesima;

- il comma 32.11 del TIT 2012-2015 prevede che in caso di inottemperanza dei termini di cui al precedente alinea la Cassa applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese, base 360, maggiorato di 3 punti e mezzo percentuali;
- il comma 32.13 del TIT 2012-2015 prevede che ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici alla Cassa, se successive alle scadenze disciplinate ai sensi del dall'articolo 32 medesimo, comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 12 del TIT;
- l'articolo 2, comma 1, della RTDG 2014-2016 prevede che ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2014, ciascuna impresa distributtrice trasmetta all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, una richiesta di determinazione delle tariffe;
- l'articolo 1 della determinazione DIUC 3/2015 prevede che la richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della RTDG e la relativa acquisizione dei dati, da utilizzare per il calcolo delle tariffe e per la determinazione della RAB da rendere disponibile alle Stazioni Appaltanti, avvengano esclusivamente attraverso il SISTEMA RAB;
- l'articolo 2, comma 5, della RTDG 2014-2016 prevede che la mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima RTDG 2014-2016, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio;
- sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG 2014-2016, le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per i clienti finali, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, mentre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG 2014-2016, le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
- l'articolo 4, comma 5, della RTDG 2014-2016 dispone che le richieste di rettifica di dati patrimoniali o fisici comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica, con un minimo di 1.000 (mille) euro;

- in data 18 novembre 2016 è stato chiuso il SISTEMA RAB per l'acquisizione delle richieste di determinazione delle tariffe e la relativa acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017;
 - secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 7, della RTDG 2014-2016 ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;
 - l'articolo 46, comma 10, della RTDG 2014-2016 prevede che ai fini della perequazione, eventuali richieste di rettifica dei dati inviati da parte delle imprese distributrici alla Cassa, se successive alla scadenza del 30 settembre, comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo definito pari a 1.000 (mille) euro e che tale disposizione trovi applicazione con riferimento a rettifiche non aventi impatto ai fini tariffari, già oggetto di indennità amministrativa ai sensi della RTDG;
 - in relazione alle capacità di trasporto conferite, il sovradimensionamento delle stesse determinerebbe un onere per le imprese di vendita non recuperabile tramite l'attività di fornitura ai clienti finali in assenza di un apposito intervento regolatorio;
 - per quanto riguarda il bonus elettrico e il gas, l'articolo 13 del TIBEG prevede tra i requisiti di accesso la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico con la localizzazione del punto di prelievo o riconsegna.
- *Con riferimento al SII, ai settori elettrico e del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate:*
 - il TIUC ha previsto obblighi specifici di comunicazione a carico delle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e per i gestori del SII in materia di separazione contabile;
 - il TIUF ha previsto, per le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali nei settori dell'energia elettrica e del gas, obblighi di comunicazione in materia di separazione funzionale;
 - in data 22 aprile 2016 è stato dato avvio alla raccolta dei conti annuali separati, in modalità telematica, relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2014 (esercizio 2015), entro i termini previsti dal titolo VII del TIUC;
 - il sistema telematico previsto dal punto 9 della deliberazione 296/2015/R/com (di seguito: sistema telematico di separazione funzionale) non è ancora disponibile e gli obblighi di invio delle informazioni previste dal TIUF sono sospesi per lo meno fino al primo febbraio 2017 per la generalità delle imprese soggette, ivi incluse le imprese aventi sede legale nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al decreto legge 189/16;

- le nuove disposizioni in materia di *unbundling* contabile per i gestori del SII decorrono a partire dall'esercizio 2016, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2015; tuttavia, tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative legate all'implementazione del nuovo piano dei conti e alla necessità di adattare le procedure contabili attualmente in uso all'interno delle aziende, l'Autorità ha disposto per i tutti i gestori del SII l'applicazione graduale delle norme recate dal TIUC, prevedendo, in particolare:
 - o di ritenere sperimentale il primo anno di applicazione delle norme in materia di separazione contabile;
 - o la predisposizione, limitatamente agli esercizi 2016 e 2017, dei conti annuali separati secondo il regime semplificato del SII (fatta eccezione per i gestori *multiutility* che siano già obbligati a redigere il regime ordinario per le attività del settore elettrico e gas).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle esperienze acquisite nell'ambito di precedenti eventi sismici, si è evidenziato come, relativamente all'erogazione di servizi pubblici, l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei processi connessi alla fatturazione dei servizi medesimi;
- la sospensione dei termini di pagamento delle fatture, disposta dall'Autorità con deliberazione 474/2016/R/com e deliberazione 618/2016/R/com, non può che riguardare non solo la contabilizzazione dei consumi, ma anche quella dei costi di attivazione, riattivazione, disattivazione, oltre che dei contributi di allacciamento nei rapporti tra venditori e clienti finali e tra gestori e utenti del SII;
- le disposizioni contenute nelle sopracitate deliberazioni sono state riaffermate dal d.l. 189/16 che ha, altresì, individuato i comuni danneggiati dagli eventi sismici e previsto la rateizzazione dei pagamenti e l'introduzione di agevolazioni tariffarie;
- peraltro, oltre alla sospensione dei termini di pagamento, è comunque fatta salva facoltà dei venditori di prevedere di sospendere la stessa fatturazione ai clienti finali.

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

- provvedere tempestivamente all'adozione di disposizioni straordinarie e urgenti a sostegno delle aree interessate dai recenti eventi sismici, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni e tutelare gli utenti e i clienti finali colpiti;
- avviare pertanto il procedimento per dare attuazione alle disposizioni del d.l. 189/16 con particolare riferimento all'articolo 48, comma 2;
- nelle more dell'adozione delle agevolazioni previste dall'articolo 48, comma 2, del d.l. 189/16, fissare il termine della sospensione dei termini di pagamento delle fatture disposta dalle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com;

- chiarire che è facoltà dei gestori del SII e degli esercenti la vendita sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione;
- prevedere pertanto che sono sospesi per 6 mesi i termini di pagamento delle fatture relative ai corrispettivi normalmente applicati dai gestori del SII per gli interventi di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura del SII ovvero dei singoli servizi che lo compongono, inclusi i contributi di allacciamento, a favore dei soggetti che risultavano titolari almeno di un contratto di fornitura, nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16, a far data dal 24 agosto 2016, e di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16, a far data dal 26 ottobre 2016;
- prevedere altresì che la sospensione dei termini di pagamento in parola si applichi:
 - nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 189/16 esclusivamente ai soggetti che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000;
 - in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 del d.l. 189/16, *“in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata”*;
- in ragione del grave danno economico connesso alla particolare situazione emergenziale, in coerenza con le misure adottate dall'Autorità in occasione dei precedenti eventi sismici, estendere, su richiesta dell'utente ovvero del cliente finale, la sopradetta sospensione dei termini di pagamento a tutti i soggetti che:
 - pur avendo la residenza o il domicilio in Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16, abbiano subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e siano pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- prevedere altresì l'obbligo in capo ai gestori del SII di effettuare il rimborso a favore degli utenti finali che avessero eventualmente già provveduto al pagamento delle prestazioni di cui sopra;
- prevedere le sopradette disposizioni anche per i settori elettrico e gas in relazione ai soggetti menzionati, disponendo pertanto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai corrispettivi normalmente applicati per gli interventi di attivazione, disattivazione, riattivazione della fornitura e allacciamento nonché l'effettuazione del rimborso a favore dei clienti finali che avessero eventualmente già provveduto al pagamento delle prestazioni in parola;
- prevedere una deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 13 del TIBEG per garantire l'ammissione e il rinnovo in continuità del bonus gas e del bonus elettrico ai clienti economicamente svantaggiati dagli eventi sismici che siano temporaneamente residenti in altre abitazioni o in moduli abitativi temporanei a

causa dell'inagibilità parziale o totale della loro abitazione di residenza sita nei Comuni interessati dagli eventi sismici.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO ED URGENTE:

- al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario della gestione, adottare azioni immediate a sostegno dell'operatività dei gestori del SII operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- prevedere che le suddette azioni siano destinate ai soggetti per i quali la sospensione dei termini di pagamento delle fatture comporti una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti;
- prevedere, pertanto, che i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita possano richiedere un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l'importo delle fatture emesse dal 1 gennaio 2016 al 24 agosto 2016, o 26 ottobre, in relazione ai successivi eventi sismici, relative agli utenti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità degli utenti finali serviti nel medesimo periodo in quanto si ritiene che al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non possa essere tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- in coerenza con quanto disposto in occasione dei precedenti eventi sismici a favore degli esercenti la vendita, prevedere che l'anticipazione venga limitata agli importi eccedenti la sopra indicata soglia del 3% di incidenza delle fatture oggetto di sospensione rispetto al totale delle fatture;
- identificare la Cassa quale soggetto preposto all'erogazione delle anticipazioni di cui ai precedenti alinea;
- per garantire la sostanziale neutralità dell'intervento nei confronti del settore idrico, prevedere che la richiesta di anticipazione di cui ai precedenti alinea comporti il riconoscimento da parte del gestore del SII di un tasso di interesse non inferiore al rendimento ottenuto dalla Cassa sulle proprie giacenze;
- prevedere che le anticipazioni di cui ai precedenti alinea relativamente al settore idrico siano poste in capo al conto di cui all'articolo 24, comma 3, della deliberazione 6/2013/R/com (di seguito: conto UII);
- prevedere che la Cassa effettui controlli anche a campione sulla veridicità dei dati dichiarati dai gestori del SII che richiedono l'anticipo;
- prevedere misure analoghe anche per i settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

- prevedere che le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale abbiano la facoltà, per le prestazioni commerciali disciplinate dalla Parte II del TIQE e dalla Sezione III della RQDG richieste nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'Allegato 1 e 2 del d.l. 189/16, di definire criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali per le quali, a causa degli eventi sismici, non siano rispettati gli standard definiti dall'Autorità;
- chiarire che il principio generale della causa di forza maggiore opera anche ove non espressamente richiamato dalla regolazione vigente (come nel caso del codice di rete elettrico), prevedendo che gli operatori che se ne avvalgono definiscano i medesimi criteri oggettivi e documentabili di cui al precedente alinea;
- prevedere che la fornitura di gas agli impianti di utenza nella titolarità dei soggetti destinatari delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento possa essere attivata o riattivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E al presente provvedimento, fatto pervenire dal cliente finale o dalla società di vendita al distributore o al trasportatore;
- con riferimento alle imprese distributrici aventi sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16, prevedere la sospensione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi 4.1 del TIT e 9.1 del TIME per l'acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2017, fino alla prossima riapertura del SISTEMA RAB, prevista nell'autunno 2017;
- conseguentemente, con riferimento ai dati oggetto di sospensione degli obblighi di cui al precedente alinea, e sino alla prossima riapertura del SISTEMA RAB, prevedere che, per le imprese distributrici aventi sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16, non trovino applicazione le disposizioni di cui ai commi 4.3, 6.2, lettera b) e 6.3 del TIT e 9.3 del TIME;
- prevedere un differimento di 90 giorni del termine previsto dal comma 32.8, lettera a), del TIT 2012-2015 in relazione ai versamenti alla Cassa di quanto dovuto da ciascuna impresa distributtrice avente sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16 con riferimento ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo;
- in relazione a quanto previsto dal comma 32.13 del TIT, prevedere che non trovi applicazione l'indennità amministrativa per eventuali richieste di rettifica dei dati inviati alla Cassa da parte delle imprese distributrici aventi sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16;
- in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas di cui al comma 2.1 della RTDG, prevedere che le imprese distributrici aventi sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 e 2 al d.l. 189/16 entro il 15 febbraio 2017 possano richiedere un'apertura straordinaria del SISTEMA RAB per l'acquisizione delle richieste di determinazione delle tariffe e la relativa acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017;

- prevedere che le determinazioni tariffarie dell’Autorità che necessitano dei dati di cui al precedente punto siano differite sino all’acquisizione dei dati entro la scadenza precedentemente indicata;
- prevedere che in relazione ad eventuali richieste di rettifica di dati riferiti agli anni 2015 e 2016 presentate entro il 31 dicembre 2017 non si applichino le disposizioni di cui ai commi 2.5, 4.3 e 4.5 della RTDG 2014-2016;
- prevedere un differimento di 90 giorni del termine previsto dall’articolo 46, comma 7, della RTDG 2014-2016 in relazione ai versamenti alla Cassa di quanto dovuto da ciascuna impresa distributrice avente sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all’allegato 1 e 2 al d.l. 189/16 con riferimento ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo;
- in relazione a quanto previsto dall’articolo 46, comma 10, della RTDG 2014-2016, prevedere che non trovi applicazione l’indennità amministrativa per eventuali richieste di rettifica dei dati inviati alla Cassa da parte delle imprese distributrici aventi sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all’allegato 1 e 2 al d.l. 189/16 successivamente alla scadenza del 30 settembre 2016;
- al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali e di favorire il riavvio delle imprese e delle attività produttive nelle zone colpite dal sisma, stabilire che nel periodo di 6 mesi di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti ovvero degli utenti finali anche in relazione agli utenti e ai clienti finali titolari di forniture site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, per i quali venga meno la sospensione dei termini di pagamento prima del decorso dei 6 mesi;
- al fine di prevenire l’insorgere di oneri in capo alle imprese di vendita non recuperabili dai clienti finali, prevedere la possibilità per gli utenti del trasporto di ridurre la capacità di trasporto loro conferita per l’anno termico in corso presso i punti di riconsegna della rete di trasporto situati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al d.l. 189/16;
- sospendere la fatturazione, delle imprese distributrici agli esercenti la vendita entranti, dei corrispettivi C^{MOR} relativi alle forniture cui si applica, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, la sospensione dei termini di pagamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in considerazione della particolare situazione emergenziale e della situazione di crisi che coinvolge numerose attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 2016, tenuto anche conto dei possibili danni subiti dagli archivi e dai sistemi informativi aziendali, prevedere per i gestori del SII la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere degli eccezionali eventi sismici in rassegna:
 - che, in deroga alle scadenze fissate dall’articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/idr siano tenuti all’applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2018;

- che, in deroga alla scadenza fissata dal punto 2 della deliberazione 218/2016/R/idr, siano tenuti all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 luglio 2017 e che tutte le scadenze temporali ivi comprese siano prorogate di dodici mesi;
- che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.1 della deliberazione 137/2016/R/com, le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2018, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017;
- che esclusivamente per l'esercizio 2018 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2017, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
- la sospensione, per un periodo non inferiore a 12 mesi, degli obblighi informativi posti in capo ai gestori del SII dalla regolazione vigente;
- prevedere altresì per gli operatori del settore elettrico e per quelli del settore gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere degli eccezionali eventi sismici in rassegna:
 - una proroga dei termini previsti dal TIUC per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2014 (esercizio 2015);
 - una proroga ulteriore di trenta giorni rispetto ai termini previsti per la generalità delle imprese al momento della messa in linea del sistema telematico di separazione funzionale.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- sempre in considerazione della ricordata situazione emergenziale, prevedere per i gestori del SII e gli esercenti la vendita del settore elettrico e del settore gas, per il periodo di sospensione dei termini pagamento, che siano sospesi gli obblighi informativi previsti dalla regolazione vigente a carico delle imprese colpite dai suddetti eventi sismici.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- prevedere, al fine di garantire una capillare diffusione delle informazioni a beneficio degli utenti finali, che i gestori del SII e gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas provvedano a pubblicare sul proprio sito *internet* le misure adottate con il presente provvedimento;
- prevedere che i gestori del SII comunichino periodicamente agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti l'elenco delle utenze a cui siano state applicate le misure di sospensione dei termini di pagamento e, qualora previste, le

- ulteriori agevolazioni adottate, indicando per quelle site in Comuni diversi da quelli elencati il provvedimento di inagibilità;
- rimandare a successivo provvedimento:
 - l'introduzione di agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nonché l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - l'introduzione di misure perequative a favore dei gestori del SII finalizzate a garantirne l'equilibrio economico finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento e gli ingenti investimenti che questi dovranno sostenere per ripristinare l'erogazione del servizio ne possano compromettere l'equilibrio economico finanziario;
 - le modalità e i termini di restituzione alla Cassa degli importi per i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica, gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate;
 - l'aggiornamento delle componenti UC3, UG1, ed UI1;
 - la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazioni di punti di riconsegna a clienti finali chiusi a seguito dell'evento sismico;

DELIBERA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei confronti dei gestori del SII e degli esercenti che svolgono le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere f), g), h), i) r), s), t) e u) (di seguito: esercenti l'attività di vendita) e alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento

- 2.1 La sospensione dei termini di pagamento di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com si applica alle utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
- a) attive, alla data del 24 agosto 2016, nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;

- b) attive, alla data del 26 ottobre 2016, nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici ad eccezione delle utenze e delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera e);
- c) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione;
- d) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e alla successiva lettera g), site in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;
- e) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e alla successiva lettera g) site nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e attive alla data di tali eventi, su richiesta dei soggetti, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
- f) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e alla successiva lettera g), su richiesta dell'utente che pur avendo la residenza o il domicilio in Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16, abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- g) attive, alla data del 18 gennaio 2017, nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
- h) localizzate in una zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale, emessa dal 24 agosto 2016 al 25 luglio 2018, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16.

2.2 La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica:

- per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere a), b) e g):
 - i. automaticamente per i primi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento;
 - ii. su richiesta del soggetto interessato che dichiari mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda per i successivi mesi di sospensione dei termini di pagamento;
- automaticamente per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettera c) e h).

- 2.3 La sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento si applica su richiesta del soggetto interessato per le utenze e i clienti finali di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e) ed f) secondo quanto previsto dalla normativa primaria. A tal fine, i soggetti richiedenti provvedono alla presentazione dell'istanza prevista dall'Articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione 252/2017/R/com. Il periodo di sospensione dei termini di pagamento per le utenze di cui al precedente comma 2.1, lettere d), e), ed f) è prorogato previa presentazione della dichiarazione di inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli enti competenti.
- 2.4 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano:
- i. quelli attivi alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - ii. quelli attivi alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2 al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici;
 - iii. quelli attivi alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis al d.l. 189/16 colpiti dagli eventi sismici.
- 2.5 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.4, nel caso in cui le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a), b), d), e) e g), siano allocati in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare può godere della sospensione dei termini di pagamento disciplinata dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze e alle forniture site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione alle utenze e alle forniture di cui al precedente comma 2.1, lettere c) ed f).

Articolo 3

Definizione del periodo di sospensione dei termini di pagamento

- 3.1 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 474/2016/R/com e della deliberazione 618/2016/R/com è pari a 6 mesi a decorrere da:
- a) la data del 24 agosto 2016, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere a) e d) e per quelle utenze e quei clienti finali di cui alla lettera c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti;
 - b) la data del del 26 ottobre 2016, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere b) ed e) e per quelle utenze e i clienti finali di cui alla lettera c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti;
 - c) la data del 18 gennaio 2017, per le utenze e i clienti finali di cui al comma 2.1, lettere d) e g), e per le utenze e i clienti finali di cui alle lettere c) ed f) del medesimo comma site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici della medesima data, come individuati dalle autorità competenti.

- 3.1**bis** Il periodo di sospensione dei termini di pagamento è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per le utenze di cui all'articolo 2, comma 2.1, secondo le modalità previste dai commi 2.2 e 2.3.
- 3.2 La sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data di decorrenza dei termini di sospensione di cui al medesimo comma, con riferimento agli utenti o ai clienti finali di cui al comma 2.1, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alle medesime date.
- 3.3 Le previsioni del presente articolo trovano applicazione, nel rapporto tra il gestore e l'utente del SII, ovvero l'esercente l'attività di vendita e il cliente finale, anche nel caso di fatturazione di importi relativi alle prestazioni di attivazione, riattivazione, disattivazione nonché di fatturazione dei contributi di allacciamento.
- 3.4 Nel caso in cui siano già stati addebitati al cliente i corrispettivi di cui ai commi 3.2 e 3.3, il gestore del SII, ovvero l'esercente la vendita, informa il cliente finale, ovvero l'utente del SII, della facoltà di richiedere l'accredito dell'importo fatturato e corrisposto.

Articolo 4

Disposizioni in materia di morosità

- 4.1 Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16, e per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 2.1 non si applica, nel periodo di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.1 *bis*, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alle date di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3.1. A tal fine:
- a) il gestore del SII non procede alla sospensione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa;
 - b) l'esercente l'attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
- 4.2 Le previsioni di cui al comma 4.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 5

Misure finanziarie a sostegno dei gestori del SII

- 5.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria i gestori del SII, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, possono richiedere alla Cassa, nei limiti di cui ai successivi commi 5.2 e 5.3, l'anticipazione degli importi

relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del precedente comma 3.1 o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell'articolo 31, comma 10, della deliberazione 252/2017/R/com.

- 5.2 Con riferimento al settore idrico, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 5.1 i gestori del SII per i quali l'importo delle fatture emesse nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 alla data s di decorrenza della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1, nei confronti degli utenti beneficiari della medesima sospensione dei termini di pagamento, rappresenta oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo.
- 5.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 5.1 nel periodo t , relativamente al servizio idrico, è pari a:

$$ANT_t = \left(\frac{FATT^{TER}_{1/1-s} - \alpha FATT^{TOT}_{1/1-s}}{FATT^{TER}_{1/1-s}} \right) FATT_t^{TER}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT^{TOT}_{1/1-s}$ = importo delle fatture complessivamente emesse dal gestore del SII dal 1 gennaio 2016 alla data s , fissata al 24 agosto 2016, per le utenze di cui al comma 3.1, lettera a), al 26 ottobre 2016, per le utenze di cui al comma 3.1, lettera b), o al 18 gennaio 2017, per le utenze di cui al comma 3.1, lettera c);

$FATT^{TER}_{1/1-s}$ = importo delle fatture emesse dal gestore del SII dal 1 gennaio 2016 alla suddetta data s verso gli utenti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com;

$FATT_t^{TER}$ = importo delle fatture emesse o da emettere dal gestore del SII nel periodo t relativamente agli utenti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com calcolato secondo quanto previsto dall'Articolo 12 del presente provvedimento;

t = data di presentazione delle richieste di cui al comma 5.1;

α = 3%.

- 5.4 [soppresso con deliberazione 252/2017/R/com].
- 5.5 Con successivo provvedimento, l'Autorità disciplina le modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Deroga dalle disposizioni con riferimento al settore idrico

- 6.1 Con riferimento al settore idrico, si prevede che i gestori del SII la cui sede legale o operativa ricada nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16:
- a) in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/idr siano tenuti all'applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2018;
 - b) in deroga alle scadenze fissate dal punto 2. della deliberazione 218/2016/R/IDR siano tenuti all'applicazione del TMSII a partire dal 1 gennaio 2018;
 - c) in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.1 della deliberazione 137/2016/R/com, applichino le disposizioni contenute nel TIUC a partire dall'esercizio 2018, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017;
 - d) esclusivamente per l'esercizio 2018 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2017, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, i gestori del SII possono operare la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
 - e) possano sospendere l'applicazione degli obblighi informativi imposti dalla regolazione vigente ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016.
- 6.2 L'Ente di governo dell'ambito competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, ha facoltà di presentare all'Autorità motivata e circostanziata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 6.1, per un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi, qualora il medesimo gestore dimostri di non potervi ottemperare a causa dei predetti eventi sismici.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 7

Misure finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita

- 7.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria gli esercenti l'attività di vendita, nei limiti di cui al presente articolo, possono richiedere alla Cassa l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del precedente comma 3.1 o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell'articolo 14, comma 14.8, della deliberazione 252/2017/R/com.
- 7.2 Con riferimento a ciascun singolo settore e limitatamente ai settori dell'elettricità, del gas naturale e dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 7.1 gli esercenti l'attività di vendita per i quali l'importo delle fatture emesse, nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 alla data s di decorrenza della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1, nei confronti dei clienti beneficiari della medesima sospensione dei termini di pagamento rappresenta oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo.
- 7.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 7.1 nel periodo t , relativamente a ciascun singolo settore e limitatamente ai settori dell'elettricità, del gas naturale e dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, è pari a:

$$ANT_t = \left(\frac{FATT_{1/1-s}^{TER} - \alpha FATT_{1/1-s}^{TOT}}{FATT_{1/1-s}^{TER}} \right) FATT_t^{TER}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT_{1/1-s}^{TOT}$ = importo delle fatture complessivamente emesse dall'esercente l'attività di vendita dal 1 gennaio 2016 alla data s , fissata al 24 agosto 2016, per i clienti finali di cui al comma 3.1, lettera a), al 26 ottobre 2016, per i clienti finali di cui al comma 3.1, lettera b) o al 18 gennaio 2017, per i clienti finali di cui al comma 3.1, lettera c);

$FATT_{1/1-s}^{TER}$ = importo delle fatture emesse dall'esercente l'attività di vendita dal 1 gennaio 2016 alla suddetta data s verso i clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com;

$FATT_t^{TER}$ = importo delle fatture emesse o da emettere dall'esercente l'attività di vendita nel periodo t relativamente ai clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com calcolato secondo quanto previsto dall'Articolo 12 del presente provvedimento;

t = data di presentazione delle richieste di anticipazione;

α = 3%.

- 7.4 [soppresso con deliberazione 252/2017/R/com].
- 7.5 Con successivo provvedimento, l'Autorità disciplina le modalità e i termini di restituzione alla Cassa delle somme anticipate ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

Misure afferenti al sistema indennitario

- 8.1 Con riferimento ai clienti finali di cui al comma 2.1, in prima applicazione nel periodo di cui al comma 3.1:
- a) le imprese di distribuzione di energia elettrica sospendono l'applicazione dei corrispettivi C^{MOR} di cui al comma 4.8 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09;
 - b) sono sospesi i termini per l'annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo di cui rispettivamente al comma 6.1, lettera b) e al comma 6.9 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09.
- 8.2 Le imprese di distribuzione di energia elettrica, nell'ambito del rendiconto analitico comunicato mensilmente al Gestore del sistema indennitario, di cui al comma 8.4 dell'Allegato 3 alla deliberazione ARG/elt/219/10, evidenziano gli importi dei corrispettivi C^{MOR} oggetto della sospensione, di cui al comma 8.1, e gli estremi delle relative richieste di indennizzo. Contestualmente, inviano tale comunicazione anche a Cassa.

Articolo 9

Misure afferenti alla capacità giornaliera di trasporto del gas naturale

- 9.1 Le imprese di trasporto consentono agli utenti che dispongono di capacità presso i punti di riconsegna situati nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16 di ridurre la capacità loro conferita con effetto dall'1 ottobre 2016, ovvero dal primo del mese successivo all'evento sismico, presso i medesimi punti, e, in pari misura, presso i punti di uscita delle zone della rete di trasporto cui essi appartengono.
- 9.2 Le imprese di trasporto pubblicano le modalità con le quali gli utenti interessati richiedono la riduzione di cui al comma precedente, e il termine, comunque non antecedente al 28 febbraio 2017, entro il quale deve essere presentata la relativa richiesta.
- 9.3 La riduzione di cui ai commi precedenti non comporta la rielaborazione dei bilanci di trasporto definitivi relativi al periodo precedente alla sua conferma. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02 si considera la capacità disponibile all'utente a seguito della riduzione.

Articolo 10

Differimento dei termini per le tempistiche per il settore elettrico e gas

- 10.1 Con riferimento al settore elettrico e del gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, per le imprese aventi sede legale nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16:
- a) i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2014 (esercizio 2016) sono prorogati di 90 giorni;
 - b) i termini per l'invio delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF per l'anno 2017 sono prorogati di trenta giorni rispetto ai termini previsti per la generalità delle imprese al momento della messa in linea del sistema telematico di separazione funzionale.
- 10.2 Con riferimento al settore elettrico e del gas naturale, le imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale hanno la facoltà, per le prestazioni commerciali disciplinate dalla Parte II del TIQE e dalla Sezione III della RQDG richieste nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16, di definire criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni commerciali per le quali, a causa degli eventi sismici, non siano rispettati gli standard definiti dall'Autorità.
- 10.3 La disciplina delle cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità per cause di forza maggiore trova applicazione in relazione a tutti i provvedimenti dell'Autorità anche ove non espressamente richiamata. In tali casi, gli esercenti la vendita e le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale hanno la facoltà di definire i criteri oggettivi e documentabili di cui al comma 10.2 con riferimento agli standard definiti dall'Autorità per le prestazioni disciplinate dal TIQV, TIVG, TIMOE, TIMG, TIF e del codice di rete elettrico.
- 10.4 In deroga a quanto disposto dalla deliberazione 40/2014/R/gas, l'attivazione o la riattivazione della fornitura di gas naturale per gli impianti di utenza nuovi e modificati o trasformati siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici ovvero realizzati nelle strutture abitative di emergenza e nei MAPRE, ovvero relativi alle utenze di gas naturale, e nella titolarità dei soggetti indicati al comma 2.1, viene effettuata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E al presente provvedimento; è comunque facoltà dell'utente finale avvalersi della procedura di accertamento documentale prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.
- 10.5 La deroga di cui al precedente comma 10.4 è valida per un periodo pari a dodici (12) mesi decorrenti dal 24 agosto 2018.
- 10.6 Le imprese distributrici di gas naturale e di trasporto di gas naturale che servono clienti finali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, rendono noto quanto disposto al precedente comma 10.5 nel proprio sito *internet*, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza postcontatore".
- 10.7 Con riferimento al settore elettrico, per le imprese distributrici aventi sede legale nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16:

- a) sono sospesi gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 4.1 del TIT e 9.1 del TIME per l'acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2017, fino alla prossima riapertura del SISTEMA RAB, prevista nell'autunno 2017;
- b) con riferimento ai dati oggetto di sospensione degli obblighi di cui al precedente punto a), e sino alla prossima riapertura del SISTEMA RAB non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4.3, 6.2, lettera b) e 6.3 del TIT e 9.3 del TIME;
- c) è differito di 90 giorni il termine previsto dal comma comma 32.8, lettera a), del TIT 2012-2015 in relazione ai versamenti alla Cassa di quanto dovuto da ciascuna impresa distributrice con riferimento ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo;
- d) in relazione a quanto previsto dal comma 32.13 del TIT 2012-2015, non si applica l'indennità amministrativa per eventuali richieste di rettifica dei dati inviati alla Cassa da parte delle imprese distributrici.

10.8 Con riferimento al settore del gas, per le imprese distributrici aventi sede legale nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis al d.l. 189/16:

- a) in relazione alla richiesta di determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas di cui al comma 2.1 della RTDG, entro il 15 febbraio 2017, è possibile richiedere un'apertura straordinaria del SISTEMA RAB per l'acquisizione delle richieste di determinazione delle tariffe e la relativa acquisizione dei dati necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2017;
- b) le determinazioni tariffarie dell'Autorità che necessitano dei dati di cui al precedente punto a) sono differite sino all'acquisizione dei dati entro la scadenza precedentemente indicata;
- c) in relazione ad eventuali richieste di rettifica di dati riferiti agli anni 2015 e 2016 presentate entro il 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2.5, 4.3 e 4.5 della RTDG 2014-2016;
- d) è previsto un differimento di 90 giorni del termine previsto dall'articolo 46, comma 7, della RTDG 2014-2016 in relazione ai versamenti alla Cassa di quanto dovuto da ciascuna impresa distributrice avente sede legale nei Comuni colpiti dagli eventi sismici con riferimento ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo;
- e) in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 10, della RTDG 2014-2016, non trova applicazione l'indennità amministrativa per eventuali richieste di rettifica dei dati inviati presentate alla Cassa da parte delle imprese distributrici.

10.9 Per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, sono sospesi gli obblighi informativi, con riferimento al periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 3:

- a) del monitoraggio retail, di cui al TIMR;
- b) dei monitoraggi sui tempi di emissione delle fatture di periodo, delle fatture di chiusura e sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi e

- gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura, di cui alla deliberazione 100/2016/R/com e di cui al TIF;
- c) della qualità commerciale della vendita, di cui al TIQV;
 - d) del monitoraggio relativo ai contratti non richiesti, di cui alla deliberazione 153/2012/R/com;
 - e) della qualità dei servizi telefonici, di cui al TIQV;
 - f) relativi al "Bonus Gas Venditori" e al "Bonus Elettrico Venditori", di cui al TIBEG;
 - g) relativi alle raccolte "Prezzi medi di fornitura dell'energia elettrica" e "Condizioni medie di fornitura del gas naturale", di cui rispettivamente alla deliberazione ARG/elt 167/08 e al TIVG - ARG/gas 64/09.
- 10.10 In particolare, con riferimento agli obblighi informativi di cui al comma 10.9, si intendono sospese le comunicazioni:
- a) dei dati relativi ai punti di riconsegna o di prelievo posti all'interno del cratere del sisma, a prescindere dalla sede della società rispondente a tali comunicazioni, con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 10.10, lettere a), b), c), d) ed e);
 - b) dei dati di cui a tutte le lettere del medesimo comma, qualora la sede della società rispondente alle raccolte dati sia posta all'interno del cratere del sisma.
- 10.11 Gli esercenti l'attività di vendita e le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale di cui al comma 10.10, lettera b) possono richiedere all'Autorità una proroga dell'efficacia della sospensione delle comunicazioni di cui al comma 10.9, presentando idonea documentazione.

Articolo 11

Disposizioni in materia di bonus sociale idrico

- 11.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 commi 3.2 e 3.3 dell'Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, la mancata presenza del requisito della residenza anagrafica non costituisce elemento ostativo all'ammissione al bonus sociale idrico.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER LA CASSA E FINALI

Articolo 12

Modalità di richiesta delle misure finanziarie

- 12.1 Ai fini di quanto previsto all'Articolo 5 e all'Articolo 7, i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita interessati trasmettono le richieste di anticipazione alla Cassa, dichiarando il rispetto della condizione di cui rispettivamente al comma 5.2 o al comma 7.2, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R 445/00.
- 12.2 Contestualmente alle richieste di cui al comma 12.1, gli operatori trasmettono la documentazione riepilogativa degli importi delle fatture emesse o da emettere entro

il 31 dicembre 2021, i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, o i cui termini di emissione sono stati prorogati ai sensi dell'articolo 14.8 e 31.10 della deliberazione 252/2017/R/com, con l'indicazione del Comune di appartenenza, completa dell'elenco:

- a) delle utenze interessate, con riferimento al SII;
- b) dei punti di prelievo e di riconsegna e dei clienti finali interessati, con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- c) dei clienti finali interessati, con riferimento ai gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

Gli importi di cui al presente comma devono essere indicati al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.

- 12.3 Al fine di ottenere successive anticipazioni, gli operatori che hanno presentato richiesta di cui al comma 12.1, trasmettono, entro il giorno 20 di ogni mese, la documentazione di cui al comma 12.2 relativamente alle fatture emesse o da emettere nel mese precedente - secondo una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione normalmente applicata - i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com, nonché eventuali rettifiche e aggiornamenti di quanto già precedentemente trasmesso ai sensi del comma 12.2, ivi compresi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati dai clienti finali, ovvero dagli utenti del SII.
- 12.4 Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per i clienti finali, ovvero gli utenti del SII di cui al comma 2.1 lettere, d) ed e), gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII autocertificano di essere in possesso della documentazione richiesta ai sensi dei sopradetti commi al fine di comprovare il diritto a beneficiare della sospensione dei termini di pagamento. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione della Cassa qualora la medesima ne faccia richiesta.

Articolo 13

Disposizioni alla Cassa

- 13.1 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi dell'Articolo 5 e dell'Articolo 7, la Cassa provvede ad erogare gli importi indicati nella documentazione di cui ai precedenti commi 12.2 e 12.3, al netto delle somme eventualmente già pagate dai clienti finali, delle imposte e dell'IVA, entro 15 giorni dal termine previsto dai medesimi commi 12.2 e 12.3 per il ricevimento della relativa documentazione.
- 13.2 Le anticipazioni di cui all'Articolo 5 sono poste in capo al conto UI1 di cui all'Articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com. Diversamente, le anticipazioni di cui all'Articolo 7 sono poste in capo al Conto UC3, relativamente al settore elettrico, e del Conto UG1, relativamente al settore del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
- 13.3 La Cassa provvede, entro il 13 gennaio 2017, a pubblicare sul proprio sito *internet* le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui all'Articolo 12.

Articolo 14

Verifiche e controlli

- 14.1 La Cassa verifica la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5.2 e 7.2, nonché la veridicità della documentazione di cui all'Articolo 12, anche mediante controlli a campione, avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati forniti da:
- a) gli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, con riferimento al settore idrico;
 - b) dai distributori territorialmente competenti o dal Sistema Informativo Integrato, con riferimento ai settori dell'energia elettrica o del gas naturale.
- 14.2 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 14.1, la Cassa accerti che il gestore del SII o l'esercente l'attività di vendita abbia indebitamente percepito le anticipazioni di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 7, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'accertamento.
- 14.3 Qualora il gestore, ovvero l'esercente la vendita riceva la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a versare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- 14.4 Inoltre, qualora la Cassa accerti un'indebita anticipazione relativa ad utenze o clienti finali diversi da quelli di cui al comma 2.1, provvede ad applicare al gestore, o all'esercente l'attività di vendita interessato, una indennità amministrativa pari all'1% del valore economico dell'indebita anticipazione, con un minimo pari a euro 5.000 (cinquemila).
- 14.5 In caso di dichiarazione non veritiera dell'operatore sono fatte salve le conseguenze previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 15

Modifiche alla deliberazione 474/2016/R/com e 618/2016/R/com

- 15.1 Dopo il punto 2. della deliberazione 474/2016/R/com e della deliberazione 618/2016/R/com, è aggiunto il seguente punto:

“2bis. è riconosciuta ai gestori del SII, agli esercenti la vendita di energia elettrica e gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la facoltà di non procedere all’emissione delle fatture nel periodo di cui al precedente punto 2.”.

Articolo 16

Disposizioni finali

- 16.1 Con la presente deliberazione è avviato un procedimento per dare attuazione alle disposizioni del d.l. 189/16 con particolare riferimento all’articolo 48, comma 2. Nell’ambito di tale procedimento l’Autorità intende disciplinare con successivi provvedimenti:
- a) l'introduzione di agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nonché l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - b) l'introduzione di misure perequative a favore dei gestori del SII finalizzate a garantirne l'equilibrio economico finanziario, qualora la sospensione dei termini di pagamento e gli ingenti investimenti che questi dovranno sostenere per ripristinare l'erogazione del servizio ne possano compromettere l'equilibrio economico finanziario;
 - c) le modalità e i termini di restituzione alla Cassa delle somme anticipate, ai sensi dell’Articolo 5 e dell’Articolo 7;
 - d) la definizione delle modalità di gestione di eventuali incrementi di capacità di trasporto conseguenti alla riattivazioni di punti di riconsegna a clienti finali chiusi a seguito dell’evento sismico;
 - e) l’aggiornamento delle componenti UC3, UG1, ed UI1.
- 16.2 Si stabilisce che, nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 16.1, possano essere:
- acquisiti dagli operatori dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell'Autorità al fine di disporre di ogni elemento utile all'indagine e alle scelte regolatorie successive all'indagine stessa;
 - pubblicati documenti di consultazione, anche al fine di acquisire un riscontro da tutti i soggetti interessati e dalle loro Associazioni rappresentative;
 - convocati incontri tecnici e *focus group* per approfondimenti specifici.
- 16.3 Si individua il responsabile del procedimento di cui al precedente comma 16.1 nel Capo Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, conferendo, al medesimo, mandato per l’acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture Certificazione e Unbundling, il Direttore della Direzione Mercati, il Direttore della Direzione Sistemi Idrici e il Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati per i profili relativi alla gestione del Bonus elettrico e gas.

- 16.4 I gestori e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti e dei clienti finali con il presente provvedimento.
- 16.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro degli Affari Regionali, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
- 16.6 Il presente provvedimento e il relativo Allegato E sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni